



## TRIBUNALE DI RAGUSA

### SEZIONE CIVILE

#### IL GIUDICE

Nel procedimento n. 2629/17 v.g., letta la proposta ex art. 9, L. 3/2012 depositata il 24 febbraio 2018 da Tagliarini Daniele (c.f. TGLDNL63M01H163K), nato a Ragusa l'1 agosto 1963, e Di Marco Domenica (c.f. DMRDNC70D57I178C), nata a S. Croce Camerina (Rg) il 17 aprile 1970;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012;

rilevato che alla proposta di accordo è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, nonché la relazione di attestazione di fattibilità (così come integrata con i chiarimenti forniti in data 12 febbraio 2018) redatta dal dott. Antonio Bottarelli, nominato O.C.C. con decreto del 7 luglio 2016;

osservato che la proposta formulata prevede la parziale soddisfazione dei crediti nei termini esattamente esposti nella tabella di cui a pagina n. 3 della proposta, da effettuarsi in forza dei pagamenti rateali specificati alle pagine n. 8 e seguenti della medesima proposta e con il conferimento di denaro da parte della figlia dei ricorrenti, Tagliarini Francesca (cfr. sottoscrizione ai sensi dell'art. 8, comma secondo, L. 3/2012);

osservato che i ricorrenti non hanno esposto crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. o di altre disposizioni contenute in leggi speciali;

ritenuto che la proposta assicuri il pagamento dei crediti muniti di ipoteca e privilegio in misura non inferiore (€ 44.952,30) a quella realizzabile nella pendente procedura esecutiva immobiliare



(cfr. prezzo base d'asta del prossimo tentativo di vendita fissato per il 9 marzo 2018, pari ad € 36.750,00);

osservato che la proposta prevede il pagamento integrale dell'imposta sul valore aggiunto (€ 1.340,00: cfr. chiarimenti forniti dall'O.C.C. in data 12 febbraio 2018), pur rilevando che tale pagamento assicurerà la soddisfazione del credito di Riscossione Sicilia in una percentuale leggermente inferiore a quella indicata (30%);

ritenuta l'ammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7, comma secondo, L. 3/2012, atteso che i debitori

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, L. 3/2012;
- non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al presente capo II della L. 3/2012;
- non hanno subito, per causa a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis, L. 3/2012;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. attestazione dell'O.C.C.);

osservato che la figlia dei ricorrenti Tagliarini Francesca ha consentito il conferimento di parte del proprio reddito da lavoro al fine di assicurare l'attuabilità della proposta (cfr. sottoscrizione di Tagliarini Francesca);

osservato che unitamente alla proposta risulta depositata la documentazione prevista dall'art. 9, L. 3/2012 (cfr. documentazione in atti);

visto l'art. 10, L. 3/2012;

P.Q.M.

**fissa** l'udienza del 18 aprile 2018 ore 12.30;



**dispone** che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax entro il giorno 15 marzo 2018;

**dispone** che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa (ove tecnicamente possibile) e nel registro delle imprese a cura del medesimo professionista;

**dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

**onera** i creditori di far pervenire entro il 9 aprile 2018 al professionista dott. Antonio Bottarelli, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, con l'avvertimento che in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta medesima nei termini in cui è stata loro comunicata;

**asigna** al ricorrente termine fino all'udienza per documentare l'avvenuta presentazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, come previsto dall'art. 9, comma I, L. 3/2012, non rilevando in contrario l'attuale insussistenza di debiti nei loro confronti.

Ragusa, 27 febbraio 2018

Il Giudice

Fabio Montalto

